



# CITTÁ DI SORSO

COPIA

*Provincia di Sassari*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*N. 11 del 26/03/2010*

**Oggetto:**

**Regolamento Comunale sugli istituti di partecipazione e di consultazione dei cittadini. Approvazione.**

L'anno duemiladieci, addì ventisei del mese di marzo, alle ore 10.30, in Sorso e nella sala delle adunanze consiliari del Comune. Convocato per determinazione del Sig. Presidente del Consiglio con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, come risulta da dichiarazioni in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, con l'intervento dei Sigg. Consiglieri,

|  | P | A |                         | P  | A |
|--|---|---|-------------------------|----|---|
| Morghen Giuseppe   | X |   | Pinna Luigi             | X  |   |
| Sechi Francesco  | X |   | Sias Giacomino          | X  |   |
| Peru Antonello   | X |   | Foddai Maria Antonietta | X  |   |
| Pilo Giuseppe  |   | X | Cappai Alberto          | X  |   |
| Pulino Giovanna Maria  | X |   | Donaggio Giulio Antonio | X  |   |
| Cattari Giuseppe Giovanni Maria  | X |   | Sanna Nicola            | X  |   |
| Demelas Fabrizio   | X |   | Santoni Antonio         |    | X |
| Vacca Mauro  | X |   | Peru Marcello           | X  |   |
| Delogu Agostino  | X |   | Delrio Paolo            | X  |   |
| Sanna Gian Paolo   |   | X |                         |    |   |
| Cuccureddu Domenico  | X |   | TOTALE                  | P  | A |
| Macciocu Luigi   |   | X |                         | 17 | 4 |
| Presenti: n. 16 Risultano assenti n.5 Consiglieri: Pilo, Sanna, Macciocu, Santoni. |   |   |                         |    |   |

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Francesco Sechi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dr. Pietro Nurra.

Partecipa altresì la D.ssa Simonetta Pietri in qualità di Assessore Comunale esterno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'argomento di cui al n. 4 dell'Ordine del Giorno in data odierna

VISTO l'art.8 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Partecipazione popolare*" il quale stabilisce che i Comuni, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale;

DATO atto che il succitato art.8 del T.U.E.L. prevede altresì che nello Statuto comunale devono essere previste forme di consultazione della popolazione, nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, e possono essere previsti Referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini;

RICHIAMATO il Titolo IV del vigente Statuto Comunale avente ad oggetto "Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini" il quale prevede all'art.38 che il Consiglio Comunale predisporre e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal medesimo titolo IV;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione di un Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione e di consultazione dei cittadini, ivi compreso l'istituto del referendum comunale, che attui le disposizioni normative e statutarie;

VISTO lo schema di regolamento comunale sugli istituti di partecipazione e di consultazione dei cittadini approvato dalla competente Commissione Affari Generali nelle sedute del 29.10.2009, del 19.11.2009, del 27.01.2010, del 29.01.2010, del 03.02.2010, del 05.02.2010, del 10.02.2010, del 10.02.2010, del 12.02.2010, del 17.02.2010, del 19.02.2010, del 24.02.2010 del 26.02.2010, del 02.03.2010, del 05.03.2010, del 09.03.2010;

VISTO l'articolo 7 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267

RITENUTA la propria competenza, in relazione a quanto disposto dell' art. 42 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di cui all'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;

**UDITA** la relazione illustrativa svolta dall'Assessore Marivanna Pulino;

**UDITI** gli interventi dei Sigg. Consiglieri:

- **Nicola Sanna**, il quale pur riconoscendo l'importanza del Regolamento per la concessione di autorizzazione in deroga alle persone invalide e per l'assegnazione degli spazi a titolo gratuito precedentemente approvato, si sofferma a rimarcare l'importanza del Regolamento oggetto di discussione, in quanto si tratta di un importante strumento democratico che permette ai cittadini di entrare nel vivo dell'attività politica- amministrativa della città, attraverso valutazioni o avanzando direttamente proposte. A mente afferma che è la prima volta che la Città di Sorso si dota di questo Regolamento, fatto che saluta positivamente.
- **Assessore Fabrizio Demelas**, il quale esplicitando i concetti espressi in precedenza dal Consigliere Nicola Sanna, ritiene opportuno ringraziare gli ex consiglieri Angelo Spanu e Giulio Lorenzoni della precedente Amministrazione, che avevano iniziato a lavorare sul Regolamento che oggi è approdato in Consiglio.

**ESPLETATE** le operazioni di voto e accertata l'espressione, per alzata di mano, della volontà dei 16 Sigg. Consiglieri presenti (Assente al momento della votazione Delrio oltre a Pilo, Sanna GP, Macciocu, Santoni, assenti all'appello nominale).

**CON voti favorevoli unanimi**, espressi per alzata di mano

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**D E L I B E R A**

1. di approvare l'allegato "*Regolamento sugli istituti di partecipazione e consultazione dei cittadini*", il quale consta di n. 34 articoli;
2. di precisare che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio comunale e pertanto non ha rilevanza sotto il profilo contabile, eccezion fatta delle spese eventualmente sostenute per la sua diffusione.
3. di incaricare il Responsabile del Servizio Affari Generali in ordine agli adempimenti consequenziali al presente deliberato:
  - il Regolamento qui approvato sia pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi, sia conservato nella raccolta dei Regolamenti dell'Ente, sia pubblicato sul sito internet comunale;
  - copia del Regolamento sarà consegnata ai responsabili dei servizi interessati;
  - della adozione del Regolamento sarà data notizia e massima diffusione con apposita informativa affissa nei consueti luoghi di pubblicazione utilizzati dal Comune e sul sito internet comunale.

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

**Francesco Sechi**

**F.TO SECHI**  
(Il Presidente)

**Dr. Pietro Nurra**

**F.TO NURRA**  
(Il Vice Segretario Generale)

---

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, DI  
CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI SIGG. CAPIGRUPPO, DI INSERIMENTO NEL  
SITO INTERNET COMUNALE**

Certifico che la presente deliberazione viene affissa in data **2 aprile 2010** all'Albo Pretorio Comunale al n. **73** del Registro (art. 124, T.U.E.L.) e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125, T.U.E.L.). La presente deliberazione è altresì pubblicata nel sito web del Comune di Sorso all'indirizzo: [www.comune.sorso.ss.it](http://www.comune.sorso.ss.it)

Sorso, li **2 aprile 2010**

**Dr. Pietro Nurra**

**F.TO NURRA**  
(Il Vice Segretario Generale)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ**

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal **2 aprile 2010** (art. 124, T.U.E.L.).

Sorso, li **2 aprile 2010**

**Dr. Pietro Nurra**

**F.TO NURRA**  
(Il Vice Segretario Comunale)

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, T.U.E.L.).

**Dr. Pietro Nurra**

Sorso, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Il Vice Segretario Comunale)

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE: Sorso 02 Aprile 2010 Il Vice Segretario Generale**

\_\_\_\_\_  
(Dr. Pietro Nurra)



**CITTA' DI SORSO**  
PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI**

**DI**

**PARTECIPAZIONE**

**E**

**CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

**Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.11 del 26/03/2010**

# TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

## CAPO I - FORME DI PARTECIPAZIONE SINGOLE E ASSOCIATE

### Art. 1 - Finalità

1. Il titolo I del presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione popolare previste dall'art.8 del D.Lgs. 267/2000 e dal Titolo IV dello Statuto del Comune di Sorso, intese a promuovere, valorizzare e garantire la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.

### Art. 2 - Istanze - Petizioni – Proposte

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all'Amministrazione Comunale petizioni, istanze e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza.
2. L'istituto della istanza si caratterizza come possibilità di ciascun cittadino di inoltrare segnalazioni su carenze e disfunzioni e di suggerire i mezzi per eliminarle, e di avanzare reclami in relazione ai servizi forniti dall'Amministrazione.
3. L'istituto della petizione si caratterizza come una richiesta indirizzata dai cittadini all'Amministrazione per esporre comuni necessità e/o richiedere l'adozione di un provvedimento.
4. L'istituto della proposta rappresenta un atto con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione al fine di far assumere al Consiglio Comunale o alla Giunta una specifica deliberazione.

### Art. 3 - Istanze

1. Le istanze possono essere presentate da chiunque abbia interesse, sia singolarmente che in forma associata, devono contenere l'indirizzo dei firmatari e vanno presentate all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, presso il protocollo generale del Comune.
2. Nell'istanza vanno indicate con chiarezza le presunte disfunzioni o carenze dell'Amministrazione.
3. Il Sindaco assegna le istanze all'Assessore competente o al Segretario generale a seconda che si tratti di argomenti attinenti all'attività di indirizzo e controllo politico o di gestione amministrativa perché, attraverso l'istruttoria delle unità organizzative preposte, individuino gli elementi utili per la risposta.
4. La risposta scritta deve essere inviata entro 30 giorni dal ricevimento e deve contenere gli estremi dei provvedimenti adottati o i motivi per i quali il procedimento non può avere corso; qualora si tratti di istanza a firma di più cittadini la risposta è indirizzata al primo firmatario.
5. Le istanze e le relative risposte vengono conservate presso il dirigente responsabile del procedimento.
6. Il Sindaco può dichiarare l'irricevibilità dell'istanza nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze ovvero l'istanza sia redatta in termini sconvenienti.

### Art. 4 - Petizioni

1. Le petizioni, sottoscritte da almeno 400 cittadini maggiorenni di cui siano riportati i dati anagrafici, sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, presso il protocollo generale del Comune, e devono comprendere i nomi di almeno 3 firmatari che assumono la veste di referenti del Comune.
2. Entro il termine di trenta giorni le petizioni, previo invio in copia ai gruppi presenti in Consiglio Comunale, sono esaminate, anche sotto il profilo dell'ammissibilità, dalla commissione consiliare permanente competente, che può richiedere la verifica da parte degli uffici comunali della regolarità delle sottoscrizioni, ed ha facoltà di disporre l'audizione dei firmatari.
3. La commissione di cui al comma 2 comunica il proprio parere al Sindaco che, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, deve pronunciarsi sulle petizioni e darne comunicazione scritta ai referenti.
4. Verrà fornita ampia e dettagliata notizia dei contenuti delle petizioni e dei relativi atti dell'Amministrazione attraverso gli organi di informazione del Comune.

5. Le petizioni e le relative risposte vengono conservate presso il dirigente responsabile dei procedimenti.
6. Il Sindaco può dichiarare l'irricevibilità delle petizioni nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze ovvero le petizioni siano redatte in termini sconvenienti.

#### **Art. 5 - Proposte**

1. Le proposte di atti sono presentate in carta libera all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, presso il protocollo generale del Comune. Devono riguardare materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale. Vanno redatte per punti e devono contenere anche una valutazione presunta della spesa che gli interventi comportano. Ai promotori delle proposte il Comune, attraverso l'Ufficio Relazioni col Pubblico, fornisce la consulenza per la corretta stesura.
2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno 600 elettori con firme autenticate. In ogni proposta devono essere indicati i nomi di almeno 3 firmatari che assumono la veste di referenti per il Comune.
3. Il Sindaco, entro 60 giorni dalla presentazione, verificata da parte dell'Ufficio elettorale la regolarità delle sottoscrizioni, acquisiti i pareri previsti dalla legge, pone le proposte all'ordine del giorno della Giunta, ovvero le trasmette al Presidente del Consiglio che le pone all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

#### **Art. 6 - Modalità di comunicazione in ordine alle istanze - petizioni - proposte**

1. Tutte le istanze, petizioni e proposte vanno presentate in forma scritta e registrate al protocollo generale.
2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza o petizione, gli organi competenti per materia hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso e nel rispetto dei termini di legge.
3. Le decisioni assunte dalla Giunta e dal Consiglio su istanze, petizioni e proposte di particolare rilevanza e di interesse generale sono rese pubbliche in forma sintetica mediante gli organi di informazione del Comune.

## TITOLO II - ISTITUTI DI CONSULTAZIONE

### CAPO I - FORME DELLA CONSULTAZIONE

#### **Art. 7 - Finalità**

1. Il titolo II del presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, le forme di consultazione dei cittadini.
2. Tali forme di consultazione rappresentano ulteriori strumenti volti a qualificare i processi di elaborazione e formazione delle decisioni. Le stesse possono essere attivate sia prima di assumere decisioni sia successivamente all'adozione di provvedimenti.

#### **Art. 8 - Ricerche e sondaggi**

1. Al fine di disporre di elementi di valutazione e di giudizio per indirizzare le scelte di politica amministrativa, relative ad interventi che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, il Consiglio Comunale, per iniziativa propria o su proposta della Giunta, può disporre ricerche o sondaggi di opinione.
2. La proposta di eseguire un sondaggio di opinione può essere avanzata dalla Giunta o da un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati. Su tale proposta il Consiglio deve deliberare nella prima seduta utile.
3. L'ambito della consultazione e la metodologia sono decise con deliberazione di Consiglio Comunale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e nella quale sia assunto il relativo impegno di spesa.
4. La consultazione può essere effettuata nei confronti:
  - a) di particolari fasce di cittadini, individuati in base alle classi di età, al genere, all'attività effettuata od alle condizioni non lavorative, all'ambito territoriale nel quale risiedono o ad altro parametro discriminante in relazione alla specifica finalità che la consultazione stessa persegue;
  - b) di un campione limitato ad un'aliquota percentuale, secondo metodiche che garantiscano la rappresentatività statistica del campione.

#### **Art. 9 - Organizzazione**

1. Al fine di organizzare e sovrintendere a tutte le operazioni relative al sondaggio o alla ricerca, il Consiglio Comunale può prevedere il conferimento di un incarico ad una società esperta in materia che assicuri che tutte le operazioni siano effettuate garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.
2. La società definisce, secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio, i contenuti essenziali del questionario e la delimitazione precisa delle fasce di cittadini da consultare o dalle quali estrarre il campione.

#### **Art. 10 - Esito della consultazione**

1. La società incaricata provvede ad inoltrare al Sindaco la documentazione relativa ai risultati della consultazione, unitamente ad una relazione sulle procedure seguite e sui costi sostenuti, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni.
2. I risultati della consultazione vengono comunicati dal Sindaco al Consiglio Comunale entro la data del primo Consiglio Comunale utile e comunque entro il termine massimo di venti giorni, per le valutazioni e le decisioni conseguenti.
3. I risultati e le eventuali decisioni adottate dagli organi collegiali sono portate a conoscenza dei cittadini mediante gli organi di informazione del Comune.

## **CAPO II - ASSEMBLEE E CONSULTE**

### **Art. 11 - Assemblee**

1. Prima di assumere o dopo l'adozione di decisioni o atti che incidono in misura rilevante sulle condizioni e sugli interessi dei cittadini o di una parte di essi, per iniziativa del Sindaco o del Consiglio Comunale possono essere convocate assemblee pubbliche al fine di conoscere gli orientamenti dei cittadini.
2. L'Amministrazione Comunale a mezzo di una sua delegazione partecipa all'assemblea per illustrare le proposte e i progetti relativi agli atti e provvedimenti oggetto dell'assemblea.
3. Della convocazione dell'assemblea viene data informazione a mezzo di manifesti o altro idoneo mezzo di comunicazione.
4. Nel provvedimento con il quale si assumono le decisioni relative agli argomenti trattati nell'assemblea vengono riportate in maniera sintetica le proposte e/o osservazioni emerse nel corso della stessa.
5. Assemblee pubbliche, fatte salve le eccezioni dovute all'eventuale carattere d'urgenza del provvedimento da adottare, sono obbligatorie in occasione della preparazione del bilancio, del piano triennale delle opere pubbliche ed in caso di significative modifiche al piano urbanistico comunale.

### **Art. 12 - Consulte**

1. In particolari settori che rivestono specifico interesse per alcune categorie di cittadini, individuabili attraverso albi o associazioni di categoria o altre forme associative competenti per materia, l'Amministrazione Comunale può promuovere incontri finalizzati all'acquisizione di proposte e pareri o può procedere alla costituzione, attraverso apposito atto adottato dall'organo competente, di organismi permanenti o temporanei composti dai rappresentanti degli albi e delle associazioni suddette.

### **Art. 13 - Democrazia elettronica**

1. Il Sindaco può consultare la popolazione o parte della stessa anche attraverso sistemi informatici attivabili nel sito della Rete civica comunale, rendendone note le caratteristiche e le modalità tecniche con comunicazioni al Consiglio e alla Giunta.

## CAPO III - REFERENDUM

### Art. 14 - Istituzione

1. Il Referendum, istituito dall'art. 46 dello Statuto comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000, è disciplinato dal Capo III del presente regolamento.
2. Il Comune prevede l'uso del Referendum come strumento di verifica ed orientamento dell'attività amministrativa.
3. Il Referendum ha carattere consultivo, propositivo o abrogativo, deve riguardare solo argomenti su cui il Consiglio Comunale abbia competenza deliberativa esclusiva e non può tenersi in coincidenza con altre operazioni elettorali e nei tre mesi antecedenti qualsiasi consultazione elettorale.
4. Il Referendum decade in caso di scioglimento degli organi elettivi che lo hanno proposto; va invece posticipato in presenza dello scioglimento degli organi elettivi, qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.

### Art. 15 - Potere di iniziativa

1. La proposta di indizione del Referendum è avanzata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati o quando lo richiedano almeno il 10 % degli elettori del Comune mediante sottoscrizione a firme autenticate.

### Art. 16 - Materie non oggetto di Referendum

1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
  - a) Statuto comunale;
  - b) Regolamento del consiglio comunale;
  - c) Piano urbanistico comunale e strumenti urbanistici attuativi;

### Art. 17– Commissione di garanzia

1. Le proposte di indizione di cui all'art.15 devono preventivamente essere giudicate ammissibili da una Commissione di garanzia nominata dal Consiglio Comunale, composta dal Segretario comunale e da due esperti, designati uno dalla maggioranza e uno dall'opposizione; la stessa dura in carica per la durata della legislatura;
2. Il Consiglio Comunale procede all'elezione della Commissione di Garanzia all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro e non oltre sei mesi dalla proclamazione degli eletti,
3. Il Consiglio Comunale elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti, i 2 componenti scegliendoli tra i nomi proposti.
4. La Commissione di garanzia, verificate le condizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, giudica insindacabilmente a maggioranza dei voti:
  - a) l'ammissibilità delle proposte di Referendum;
  - b) la sospensione del Referendum in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.
5. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:

- a) ammissibilità della materia
- b) riscontro sulla correttezza del quesito

6. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonché qualsiasi giudizio di merito

#### **Art. 18 - Promozione del Referendum**

1. I cittadini che intendono promuovere il Referendum devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco, presso il protocollo generale del Comune. L'istanza, presentata su fogli in carta libera, deve recare in calce la firma, la data e il luogo di nascita di almeno 10 elettori residenti nel Comune di Sorso, che costituiscono il Comitato promotore del Referendum ai sensi dell'art.46, co 4 dello Statuto comunale;
2. L'istanza deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al Referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro, tale da determinare la volontà univoca dei votanti.
3. Le deliberazioni del Consiglio Comunale richiedenti l'indizione di un Referendum devono avere gli stessi requisiti previsti nel comma 2.
4. Qualora dalla proposta referendaria conseguano maggiori spese o minori entrate, i promotori dovranno indicare il costo presunto e in linea di massima le modalità della relativa copertura.

#### **Articolo 19: Il quesito referendario**

1. Il quesito sottoposto a referendum deve, di regola, essere unico e deve essere formulato in forma chiara e semplice; qualora proposto ad iniziativa del Consiglio il quesito può vertere fra due fondamentali alternative, l'una prospettata anche come esplicitazione di due o più ipotesi di provvedimento amministrativo sull'argomento per il quale si chiede l'intervento attivo dell'Amministrazione; l'altra quale valutazione di inopportunità di alcun intervento.
2. Non è ammissibile il quesito la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
3. I proponenti, previa autorizzazione del Sindaco, rilasciata sentito il Segretario generale, possono avvalersi della consultazione delle strutture burocratiche del Comune per una più appropriata formulazione del quesito referendario.

#### **Articolo 20: La formulazione del quesito**

1. Qualora si richieda parere su uno schema di provvedimento amministrativo o di un testo redatto in articoli proposto dagli elettori il quesito deve riportare il testo del provvedimento oggetto della consultazione, preceduto dalla formula: "Vorreste che fosse approvato il seguente provvedimento:"?
2. Qualora si richieda parere sulla revoca o sull'annullamento di uno schema di provvedimento amministrativo o di un testo normativo redatto in articoli, il quesito deve riportare il testo del provvedimento del quale si propone la revoca o l'annullamento, preceduto dalla formula: "Vorreste che fosse revocato (oppure annullato) il seguente provvedimento:"?
3. Qualora si richieda parere sulla modifica di un provvedimento o di uno o più articoli di un testo normativo, deve essere inserita l'indicazione della parte che s'intende abrogare o modificare; in quest'ultimo caso deve essere integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni sostitutive delle parti modificate.
4. Qualora si richieda parere su di una proposta di deliberazione del Consiglio comunale il quesito deve riportare il testo del provvedimento proposto, preceduto dalla formula: "Vorreste che fosse approvata la seguente proposta di deliberazione del Consiglio comunale:"?

5. Qualora si richieda parere su iniziative e programmi di particolare rilievo non ancora tradotti in formali proposte degli organi del Comune il quesito deve riportare le due fondamentali alternative secondo i criteri di cui al primo comma dell'art. 19.

#### **Art. 21 - Esame di ammissibilità del quesito**

1. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario è espresso dalla Commissione di garanzia in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. I promotori del Referendum possono chiedere audizione alla Commissione di garanzia per integrare le motivazioni della istanza. La Commissione di garanzia può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.
3. La Commissione di garanzia può riformulare il testo dei quesiti referendari, al fine di garantirne l'ammissibilità, nel rispetto degli intendimenti del Comitato promotore. Sulla proposta di modifica deve essere sentito il Comitato promotore. La decisione finale spetta alla Commissione di garanzia.
4. Le decisioni della Commissione di garanzia sono verbalizzate e sottoscritte da ogni componente, devono essere adottate e comunicate agli istanti ed al Sindaco entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza al protocollo generale o dalla esecutività della delibera del Consiglio.
5. Le decisioni della Commissione di garanzia devono essere sempre motivate e, quando le richieste degli istanti non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

#### **Art. 22- Raccolta delle firme**

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di Referendum e dichiarata ammissibile dalla Commissione di garanzia.
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori.
3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

#### **Art. 23 - Autenticazione delle firme**

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 22, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza.
2. La firma deve essere autenticata dai soggetti stabiliti dalla legge per i Referendum nazionali.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso deve indicare il numero delle firme raccolte.
4. L'Amministrazione Comunale adotta le opportune misure per garantire l'effettiva disponibilità, secondo orari e turni determinati, delle persone preposte alle autenticazioni.

#### **Art. 24 - Presentazione delle proposte di Referendum**

1. La richiesta di indizione del Referendum unitamente a tutti i fogli di cui all'art.22 recanti una o più firme, deve essere presentata dai promotori alla Segreteria generale, tramite protocollo, entro il 60° giorno dalla data di vidimazione dei fogli da parte del Segretario Comunale.
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario Comunale o di suo delegato.
3. Vengono ritenute valide le firme che, secondo tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento, raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato all'art.22 del presente regolamento, corrispondano a cittadini elettori del Comune.
4. Dopo la verifica delle firme da parte dell'Ufficio Elettorale, la Commissione di garanzia dichiara l'ammissibilità del Referendum. Tale dichiarazione è verbalizzata e sottoscritta da ogni

componente della Commissione di garanzia e inviata agli istanti e al Sindaco entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte dell'Ufficio Elettorale, attestante la regolarità dei fogli ricevuti ed il raggiungimento del numero dei proponenti previsto dall'art. 15 del presente Regolamento.

### **Art. 25 - Indizione**

1. È consentito lo svolgimento al massimo di tre Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione (nel caso di Referendum di iniziativa popolare) o di esecutività dell'atto (se proposti dal Consiglio Comunale).
2. Non può essere effettuato il Referendum:
  - a) nei tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per qualsiasi consultazione elettorale. Qualora fossero già stati indetti Referendum ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
  - b) nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
  - c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
  - d) nei quattro mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
3. Entro 30 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità il Sindaco con proprio provvedimento indice la consultazione referendaria per i quesiti per i quali sono state ultimate le formalità previste. Il Referendum deve aver luogo entro 90 giorni dall'indizione.
4. Limitatamente ai Referendum già indetti e sospesi per scioglimento del Consiglio Comunale, il Sindaco, nel rispetto di quanto previsto al punto d) del comma 2°, procede esclusivamente a fissare una nuova data di effettuazione della consultazione, secondo le determinazioni espresse dalla Commissione di garanzia nell'atto di sospensione.
5. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'albo pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno 30 giorni prima della data del Referendum.

### **Art. 26 - Disciplina della votazione**

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini residenti nel Comune alla data di indizione del Referendum ed iscritti nelle liste elettorali.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta.
4. Le operazioni di voto si svolgono di norma in una giornata di domenica e nell'arco delle 14 ore consecutive di apertura dei seggi. Modalità diverse possono essere stabilite nell'atto di indizione.
5. L'Ufficio Elettorale comunale ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie, di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. In particolare l'ufficio si avvale degli altri uffici comunali per quanto di competenza, provvede alle operazioni di nomina dei componenti dei seggi, predispone tutte le misure opportune per garantire la correttezza delle operazioni.
6. Ciascun seggio è composto dal Presidente, dal Segretario e da 2 scrutatori, tutti nominati dal Sindaco secondo le modalità previste dalla legge per i Referendum nazionali, più un rappresentante eventualmente designato da ogni comitato referendario.

#### **Art. 27 - Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza.
2. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum.
3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi all'ufficio comunale per il Referendum.

#### **Art. 28 - Proclamazione dei risultati**

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti i seggi elettorali del Comune interessati alla consultazione, l'ufficio elettorale procede immediatamente all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi.
2. Affinché il Referendum sia valido occorre abbia partecipato al voto almeno il 50% più uno degli aventi diritto.
3. Delle operazioni di cui al comma 1 è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali resta depositato presso la Segreteria Generale, uno è trasmesso al Sindaco per la proclamazione dei risultati del Referendum e uno depositato presso l'ufficio elettorale.
4. L'ufficio elettorale trasmette al Sindaco gli eventuali reclami relativi alle operazioni di voto o di scrutinio, presentati prima della proclamazione dei risultati all'ufficio stesso o al Presidente del seggio.
5. Il Sindaco giudica della fondatezza dei reclami avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, di un parere consultivo della Commissione di garanzia e proclama il risultato della consultazione. Contro la proclamazione del risultato il promotore del Referendum può presentare, entro 7 giorni, motivata istanza di revisione alla Commissione di garanzia. La stessa si pronuncia tempestivamente e comunque non oltre i successivi 15 giorni, dopo di che Il Sindaco proclama in via definitiva il risultato del Referendum.

#### **Art. 29 - Pronunciamento del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla consultazione, si pronuncia sul risultato referendario ed assume, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati resa per appello nominale, gli atti e i provvedimenti consequenziali all'esito del Referendum, fatta salva la possibilità in caso di indisponibilità di bilancio di rinviare l'efficacia delle determinazioni al successivo esercizio finanziario.
2. Qualora il risultato del Referendum riguardi l'abrogazione di un atto o di un provvedimento o di parte di esso, il Consiglio Comunale, con propria delibera, dichiara l'abrogazione dell'atto o di parte dello stesso, con effetto dall'esecutività dell'atto di abrogazione.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali;
4. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa

#### **Art. 30 - Spese**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, fanno carico al Comune.
2. Gli oneri derivanti dallo svolgimento dei Referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad appositi capitoli di bilancio.

#### **Art. 31 - Disciplina della propaganda a mezzo di manifesti**

1. La Giunta Comunale, tra il 33° e il 30° giorno precedente la votazione ai sensi dell'art.2 legge n.212/1956, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria, individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore, il Sindaco, i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale.
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
3. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione. Per l'affissione di manifesti non è dovuto alcun diritto.

#### **Art. 32 - Altre forme di propaganda, divieti, limitazioni**

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art.6 della Legge 4 aprile 1956 n.212, nel testo sostituito dall'art.4 della Legge 24 aprile 1975 n.130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art.9 della legge citata al primo comma del presente articolo.

#### **Art. 33 – Norme di riferimento**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme che regolano le consultazioni referendarie nazionali e le leggi elettorali in vigore

#### **Art. 34 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio comunale e nei consueti luoghi pubblici di affissione.